

STATUTO

Art. 1 - Tipo e denominazione

L'Associazione di volontariato giuridicamente riconosciuta con delibera della Regione Liguria n. 1555 del 7/4/1988 è denominata "Associazione Gigi Ghirotti - Onlus - Genova" ed ha sede in Genova. Essa è iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui alla Legge 11/8/1991 n. 266 al n. SN-GE-ASO 10/94 ed è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -O.N.L.U.S. -ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997. Essa è retta dalle norme del presente statuto e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni di legge applicabili.

Art. 2 -Scopi dell'Associazione

Scopi dell'Associazione sono:

- Lo studio del dolore oncologico e l'assistenza socio-sanitaria mediante interventi intesi a controllarlo
- Lo studio delle cure palliative e la loro applicazione ai malati negli stadi avanzati delle malattie a prognosi infausta.

L'Associazione, che sarà attiva normalmente in Liguria, agirà in stretta collaborazione con le strutture locali del Servizio Sanitario Nazionale, promuovendo l'estensione nelle stesse della terapia del dolore e delle cure palliative. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- provvedere alla formazione e coordinare l'impiego di équipes polivalenti per l'assistenza domiciliare del malato;
- coordinare l'attività di persone volontarie, opportunamente pre-



parate, per venire incontro alle necessità psicologiche e sociali dei malati;

- acquisire testi o altro materiale scientifico, partecipare in Italia e all'estero a convegni e corsi di studio; effettuare pubblicazioni scientifiche e di informazione e partecipare in ogni altra forma alla diffusione delle conoscenze riguardanti il campo dell'Associazione;

- esercitare in particolare la predetta opera di sensibilizzazione e di informazione nei confronti del personale sanitario, in ambito sia ospedaliero che territoriale;

- collaborare con i medici curanti nella terapia antalgica dei malati oncologici e nelle cure palliative dei malati con malattie in fase terminale

- indirizzare e aiutare le famiglie nell'assistenza dei singoli pazienti.

Art. 3 -Soci

L'Associazione è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, tutti volontari, con pari doveri e diritti.

I soci ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di due soci. Per l'ammissione è richiesta la disponibilità a fornire prestazioni personali nelle attività sanitario-assistenziali dell'organizzazione ovvero nei suoi servizi; considerato il fine esclusivamente solidaristico dell'Associazione, le prestazioni dei soci saranno sempre a titolo gratuito.

L'Associazione può utilizzare anche l'attività volontaria e gratuita



di persone che sono in attesa di essere ammessi a Soci. Nello svolgimento della loro attività sia i soci sia le persone utilizzate ai sensi del precedente comma, tutti volontari, hanno diritto al rimborso spese nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad una copertura assicurativa adeguata all'attività svolta e ad essere gratuitamente aggiornati sui temi del volontariato.

La perdita della qualità di socio avviene, oltre che per dimissioni, per revoca da parte dell'Assemblea dei Soci motivata da insufficienza della prestazione personale o da comportamenti contrari alle finalità o alle esigenze operative dell'Associazione; avviene inoltre, in modo automatico, nell'istante stesso in cui dovesse instaurarsi fra l'Associazione e il socio un rapporto di lavoro o sorgere un qualsiasi altro rapporto a contenuto patrimoniale.

L'Associazione potrà avvalersi anche di prestazioni di lavoro di terzi remunerate nei casi in cui ciò sia richiesto da precise esigenze di funzionamento o di qualificazione professionale.

Art. 4 - Organi e Cariche

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

La partecipazione agli organi dell'Associazione e l'assunzione delle cariche sono a titolo gratuito.



Le riunioni degli Organi Collegiali saranno verbalizzate su appositi libri

Art. 5 -Assemblea dei soci.



L'assemblea dei soci è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari e ad essa sono demandate:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
- b) l'approvazione del rendiconto annuale, dell'annessa relazione del Consiglio, degli indirizzi dell'attività futura dell'Associazione;
- c) la nomina dei Probiviri;
- d) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- e) l'esclusione dei soci ordinari;
- f) tutte le materie ad essa presentate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata a cura del Presidente o, in caso di carenza e per atti dovuti, da almeno due Revisori;

L'avviso di convocazione sarà spedito almeno dieci giorni prima della data di riunione ovvero consegnato personalmente almeno otto giorni prima; solo in caso di urgenza l'assemblea potrà essere convocata per telegramma spedito almeno tre giorni prima. In quest'ultimo caso non potranno essere assunte delibere riguardanti i punti d) e) sopra riportati.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione ovvero, se in seconda, con la maggioranza dei soci per le delibere relative ai soprascritti punti d) e); con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione, per i restanti argomenti.

La seconda convocazione sarà tenuta non meno di 24 ore dopo il momento fissato per la prima.

Le deleghe sono ammesse, purché rilasciate a Soci.

Le delibere sono assunte:

- a maggioranza dei presenti per quanto attiene le materie dei sopradescritti punti a-b-c -e-f;
- con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti per quanto attiene il punto d).


Dovrà essere sentito il parere non vincolante del Collegio dei Revisori per il punto d) e dei Probiviri per il punto e).

Tutte le delibere potranno essere assunte anche per referendum postale la cui effettuazione viene curata dal Presidente d'intesa e col controllo del Collegio dei Revisori.

In questo caso:

- a) le risposte ricevute entro il termine massimo stabilito di volta in volta dal Consiglio sono assimilate alle presenze in riunione;
- b) l'assemblea è valida con la risposta-voto di almeno due terzi dei soci;
- c) le delibere sono validamente assunte col voto favorevole di almeno due terzi delle risposte;
- d) dovrà essere consegnata o inviata a tutti i soci copia del verbale di assemblea e dell'eventuale Statuto modificato.

Nel caso in cui né le proposte -o parte di esse -presentate dal Consiglio né altro testo proposto e votato dai Soci raccolgano l'approvazione di due terzi dei votanti, la nuova sottoposizione al-




l'assemblea di modifiche su quanto non approvato non potrà essere fatta per referendum postale.

L'assemblea terrà una riunione annuale entro il mese di aprile; eventuali sessioni straordinarie, soggette alle stesse regole quanto a modalità di convocazione e validità delle riunioni e delle votazioni, potranno tenersi anche su richiesta di un terzo dei soci rivolta al presidente.

Art. 6 -Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto verrà deliberato dall'assemblea di volta in volta, da tre ovvero cinque ovvero sette consiglieri. L'ordine delle preferenze ottenuto con le votazioni di assemblea determinerà sia la composizione iniziale del Consiglio che i nomi degli eventuali subentranti, nel caso in cui si dovessero sostituire singoli consiglieri usciti anticipatamente dalla carica. In caso di mancanza di subentranti di designazione assembleare, o in caso di non accettazione dell'incarico, si procederà per cooptazione da parte degli altri consiglieri seguendo i criteri dell'articolo 2386 del C.C., commi IV° e successivi. La durata del mandato è di tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; i Consiglieri subentranti a sensi del comma precedente scadono alla prima assemblea, che provvede alla designazione dei nuovi Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, presente la maggioranza dei suoi componenti, ma con prevalenza del Presidente in caso di parità:

- Attua gli indirizzi dell'attività dell'Associazione stabiliti dall'Assemblea promuovendo le più idonee iniziative;



- Elabora tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- Delibera sul rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, presenta all'assemblea;
- Delibera in merito all'ammissione dei Soci;
- Delibera la convocazione dell'Assemblea;
- Nomina il Direttore Generale, determinandone i poteri.


Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più consiglieri e al Direttore Generale. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare anche poteri non delegati dal Consiglio, che, fermi gli effetti degli atti così compiuti verso i terzi, deve essere convocato al più presto per la ratifica.

Sono valide le deliberazioni urgenti ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica e da almeno un revisore.

Art. 7 -Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e durano nella carica sino al termine del mandato di questo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione della quale ha la rappresentanza legale; egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvedendo ai relativi incombeni; promuove in senso lato l'attività dell'Associazione e tiene per essa i rapporti con le autorità e con le organizzazioni operanti



in ambito scientifico, sanitario e amministrativo.

Il Presidente propone al Consiglio il rendiconto e la relazione annuale, il programma dell'attività futura e ogni altro argomento che attenga alla attività dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

La firma del V. Presidente si considera vincolante comunque, ed esonera i terzi dall'accertamento dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 -Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti anche non soci, nominati per un triennio dall'Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente.


Il Collegio con almeno uno dei suoi membri effettivi presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, vigilando sulla conformità delle delibere, così come per la contabilità e il rendiconto, alla Legge, allo Statuto, alle regole della buona amministrazione.

Art. 9 -Collegio dei Probiviri

Le eventuali controversie tra i Soci saranno devolute ad un Collegio di Probiviri di tre membri, nominato ed integrato, ove occorra, dall'assemblea dei Soci. Le cariche sono a tempo indeterminato e sono revocabili dall'assemblea stessa.

Art. 10 -Fondo comune

Il fondo comune o patrimonio netto dell'Associazione è costituito,




al netto delle spese sostenute, con:

- a) Il contributo "una tantum" versato dai firmatari dell'atto costitutivo;
- b) Contributi di enti e istituzioni pubbliche, liberalità corrisposte da sostenitori in forma di elargizioni, donazioni, lasciti, ecc.;
- c) Rimborsi o contribuzioni corrisposti in conto spese;
- d) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) Interessi e proventi vari derivanti dalla gestione dei fondi dell'Associazione.

Alle entrate e alla formazione del patrimonio netto non concorrono gli assistiti in quanto, ferma restando l'assenza dello scopo di lucro in qualsiasi rapporto le prestazioni ai malati saranno per essi sempre gratuite.

Eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti né direttamente né indirettamente ai soci ma amministrati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Bilancio

L'attività dell'associazione si articola in esercizi amministrativi coincidenti con l'anno solare. Su iniziativa del presidente, il Consiglio presenterà annualmente all'assemblea dei soci entro il mese di aprile il rendiconto e una relazione relativi all'anno solare precedente, nonché una relazione sugli indirizzi programmatici per l'esercizio in corso. Il Collegio dei Revisori riferirà parimenti all'as-



semblea sia sui predetti documenti che sugli altri controlli effettuati.

Art. 12 -Durata e liquidazione

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con delibera assunta con le maggioranze qualificate previste dall'Art. 5.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Nel caso in cui le attività specifiche dell'Associazione, e cioè i contributi scientifici e gli interventi sugli ammalati, fossero mancati per un periodo superiore ad un anno, ovvero per due esercizi di seguito non fosse stata convocata l'assemblea dei Soci o non approvato il rendiconto, qualunque socio potrà chiedere all'autorità competente che sia dichiarato lo scioglimento dell'Associazione.

All'atto dello scioglimento, l'archivio tecnico dell'Associazione e il netto patrimoniale residuo saranno assegnati ad altra organizzazione di volontariato che abbia scopi e oggetto simili.

Art. 13 -Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci assunta con le modalità previste dall'art. 5

Per validazione. Genova, 4 maggio 2017

Luca Apicini

